

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 757

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLANOVA, BERRETTA, CODURELLI, GNECCHI,  
MIGLIOLI, RAMPI, SCHIRRU**

Modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti l'estensione dei beneficiari della maggiorazione pensionistica ivi prevista

*Presentata il 6 maggio 2008*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il punto 3 del contratto di Silvio Berlusconi con gli italiani relativo al precedente Governo dello stesso *premier*, sottoscritto nel salotto televisivo di Vespa prevedeva « (l') innalzamento delle pensioni minime ad almeno 1 milione di lire al mese ». L'esborso necessario, secondo quanto dichiarava lo stesso Berlusconi in televisione nel maggio 2001, sarebbe stato di 6.500 miliardi di vecchie lire.

La cifra necessaria era probabilmente più alta; in ogni caso la cifra stanziata dal precedente Governo Berlusconi (4.200 miliardi di lire) era insufficiente rispetto alle stesse valutazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

La norma infine approvata è contenuta nell'articolo 38 della legge finanziaria 2002 (legge n. 448 del 2001). I requisiti di età e di censo sono particolarmente restrittivi e avrebbero dovuto limitare, secondo i calcoli del Governo di allora, il beneficio a 2 milioni e 200.000 pensionati, un quinto dei circa 7 milioni (si veda la tabella: i circa

3 milioni di pensioni inferiori al minimo e non integrate fanno capo a soggetti con altri redditi) che percepivano, all'epoca, una prestazione previdenziale inferiore al milione. Dunque, secondo le valutazioni del Governo medesimo, oltre 5 milioni di pensionati, malgrado le solenni promesse elettorali, sarebbero stati in ogni caso esclusi dall'aumento.

**PENSIONI INFERIORI AD 1 MILIONE DI LIRE  
VIGENTI AL 1° GENNAIO 2000**

<i>Classe d'importo mensile</i>	<i>Numero pensioni</i>
inferiori al minimo .....	2.923.114
al minimo .....	4.405.476
dal minimo ad un milione .....	2.130.893
pensioni e assegni sociali .....	653.677
Totale .....	10.113.160

*Fonte: INPS.*

L'articolo 38 della legge n. 448 del 2001 ha previsto, a determinate condizioni, l'aumento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici fino a garantire un reddito mensile di 516,46 euro.

L'aumento spetta ai pensionati, ai titolari di assegno e di pensione sociale, agli invalidi civili che soddisfino determinati requisiti di età e di reddito.

Il programma con il quale la Casa delle libertà si era presentata alle elezioni politiche prevedeva l'innalzamento a un milione di lire di tutte le pensioni minime, ammontanti a circa 7 milioni, mentre la legge finanziaria 2002 prevedeva tale beneficio per 2.139.000 pensionati, come primo intervento al quale ne sarebbero dovuti seguire altri con le successive leggi finanziarie.

C'è da osservare come la norma approvata sostanzialmente equipari in maniera iniqua chi ha versato contributi e chi non lo ha fatto. Il criterio di riduzione del limite di età dai 70 anni in giù, così com'è stato disciplinato, infatti non compensa efficacemente questa sperequazione.

Successivamente, il Governo Prodi, con l'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, ha previsto norme più favorevoli per i soggetti di età pari o superiore ai 64 anni e in possesso di determinati requisiti. In particolare, in riferimento al citato articolo 38 della legge n. 448 del 2001, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'incremento

delle pensioni debba garantire un reddito almeno pari a 580 euro al mese per tredici mensilità e che l'importo di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5 del medesimo articolo 38 sia rideterminato in 7.540 euro.

Con la presente proposta di legge si intende migliorare ulteriormente tale situazione intervenendo, in un primo momento, su tre aspetti tra i più rilevanti:

*a)* premiare in maniera più efficace chi ha versato contributi previdenziali prevedendo:

1) un abbassamento dell'età anagrafica utile per potere beneficiare di tale maggiorazione pari ad un anno ogni tre anni di contributi versati;

2) l'esclusione, nel computo del reddito per il diritto al beneficio, di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo del loro importo complessivo ed entro il limite di un terzo dell'importo garantito;

*b)* aumentare il limite di reddito familiare per potere usufruire del beneficio al doppio del reddito individuale;

*c)* escludere dal calcolo del limite di reddito, in analogia con quanto accade per i pensionati relativamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche, il reddito derivante dal possesso di terreni fino ad un importo pari a 185,92 euro.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

*(Estensione dei beneficiari della maggiorazione pensionistica di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448).*

1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito dei tre anni di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi retributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio »;

b) alla lettera b) del comma 5, le parole: « incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale » sono sostituite dalle seguenti: « incrementati di un pari importo »;

c) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , né del reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro. Agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo del loro importo complessivo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1, e comunque, qualora il soggetto interessato all'incremento possa fare valere un'anzianità contributiva almeno pari a venticinque anni, nella misura minima annua di 300 euro ».

### ART. 2.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

